PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Aggiornata al 25 settembre 2026

1. Riferimenti normativi

Il *whistleblowing* è stato introdotto in Italia con una legislazione specifica a fine 2017, con la legge n. 179. Questa normativa regolamentava in modo completo l'istituto per la pubblica amministrazione, mentre introduceva alcune disposizioni anche per le organizzazioni del settore privato dotate di un modello organizzativo di gestione e controllo ex. D.Lgs. n. 231/2001.

La legge n. 179/2017 è stata superata dal Decreto Legislativo n. 24/2023 di attuazione della Direttiva Europea n. 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La nuova normativa prevede oneri in capo alle organizzazioni pubbliche e private, in particolare: tutti gli enti pubblici devono prevedere procedure interne per la gestione delle segnalazioni; lo stesso obbligo è in carico ai soggetti del settore privato che hanno un modello organizzativo ex D.Lgs. n.231/2001 e a tutte le organizzazioni private con almeno 50 dipendenti.

La presente procedura tiene altresì conto delle Linee Guida ANAC n. 1/2025 in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione, approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025.

La presente procedura dovrà essere revisionata annualmente, in concomitanza con la revisione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e in occasione di eventuali novità normative.

2. Chi può effettuare una segnalazione

Le procedure di *whistleblowing* incoraggiano a segnalare chiunque le persone indicate di seguito che acquisiscano, nel proprio contesto lavorativo, informazioni sulle violazioni commesse dall'organizzazione o per conto dell'organizzazione.

Lo scopo della procedura è quello di facilitare la comunicazione di informazioni relative a violazioni riscontrate durante l'attività lavorativa. La procedura è volta a garantire questi soggetti, nel momento in cui segnalino una condotta illecita relativa all'ente.

Possono effettuare una segnalazione attraverso la procedura le seguenti categorie di soggetti:

- Dipendenti;
- Collaboratori;
- Lavoratori o collaboratori di soggetti che forniscono beni o servizi o realizzano opere in favore dell'OrdineLiberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
- Persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza;
- Ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto;
- Soggetti il cui rapporto con l'Ordine non sia ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, nonché soggetti durante il periodo di prova.

La procedura protegge anche l'identità dei soggetti facilitatori, le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo.

3. Cosa può essere segnalato

All'interno di questa procedura possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ordine, di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto della propria attività lavorativa. Possono essere riportati anche informazioni relative a violazioni che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Non viene richiesto alla persona segnalante di dimostrare in modo completo la commissione di un illecito ma le segnalazioni devono essere quanto più possibile circostanziate, al fine di consentire un accertamento dei fatti comunicati da parte dei soggetti riceventi. Allo stesso tempo, non si invitano i soggetti segnalanti ad attuare attività di investigazione che possano esporli individualmente.

Le segnalazioni possono riguardare illeciti penali, civili, amministrativi o contabili, così come le violazioni di normative comunitarie.

Restano ferme le disposizioni concernenti il segreto professionale forense e le altre esclusioni previste dall'art. 1 del D.Lgs. n. 24/2023.

Non rientrano nell'oggetto di questa procedura le segnalazioni di carattere personale, per esempio inerenti al proprio contratto di lavoro, che sono regolate da altre procedure dell'ente.

4. Chi riceve e gestisce le segnalazioni

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) dell'Ordine è il soggetto responsabile della ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito. Il RPCT può essere coadiuvato da soggetti del suo gruppo di supporto specificamente nominati in atto interno.

Il RPCT riceve le segnalazioni e dialoga con la persona segnalante per chiarire e approfondire quanto ricevuto. Il dialogo con la persona segnalante continua anche durante le fasi di accertamento.

Il RPCT, dopo una valutazione iniziale, svolgono un'attività di accertamento delle informazioni segnalate, anche richiedendo specifiche informazioni ad altri uffici e funzioni interni all'organizzazione.

Il ricevente fornisce riscontri periodici alla persona segnalante e, al termine dell'attività di accertamento, comunica l'esito delle attività di accertamento. Nella comunicazione dell'esito non sono inclusi riferimenti a dati personali relativi all'eventuale soggetto segnalato.

Tra i possibili esiti che possono essere comunicati alla persona segnalante ci sono:

- Correzione di processi interni
- Avvio di un procedimento disciplinare
- Trasferimento dei risultati delle attività di accertamento alla procura della Repubblica (e/o della Corte dei conti in caso di danno erariale)
- Archiviazione per mancanza di evidenze

In caso di conflitto di interessi del RPCT rispetto alla segnalazione, nonché in caso di sua assenza prolungata, la gestione della segnalazione è affidata al sostituto del RPCT individuato dall'Ordine.

Qualora una segnalazione interna sia presentata a un soggetto diverso dal RPCT, essa è trasmessa al RPCT entro sette giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

5. I canali per le segnalazioni

L'ente mette a disposizione delle persone segnalanti canali diversi per le segnalazioni di violazioni ai sensi della presente procedura. In particolare, è possibile effettuare segnalazioni in forma orale e in forma scritta.

Per quanto riguarda le segnalazioni in forma scritta, l'ente mette a disposizione una piattaforma informatica crittografata, fornita da *Transparency International Italia* e *Whistleblowing Solutions* attraverso il progetto WhistleblowingIT. La piattaforma utilizza *GlobaLeaks*, il principale software open-source per il *whistleblowing*. La piattaforma è accessibile all'indirizzo https://ordinedegliavvocatidilucca.whistleblowing.it/#/.

La piattaforma informatica di whistleblowing è dotata di misure di sicurezza tali da garantire, ove necessario anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione.

La piattaforma non utilizza cookie, né altre tecnologie di tracciamento assimilabili, per finalità di identificazione, profilazione o autenticazione degli utenti. In particolare, non viene fatto uso di meccanismi di memorizzazione persistente sul dispositivo dell'utente, quali cookie persistenti o tecnologie equivalenti, idonei a consentire il tracciamento dell'utente nel tempo o tra diverse sessioni di utilizzo.

L'accesso alla piattaforma deve essere configurato nel rispetto del principio di non tracciabilità della persona segnalante. In particolare, qualora l'accesso alla piattaforma avvenga attraverso la rete informatica dell'Ordine, i sistemi e gli apparati dell'Ordine eventualmente coinvolti nella connessione, quali firewall o proxy, devono essere configurati in modo da non consentire l'identificazione della persona segnalante.

Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.

La piattaforma informatica costituisce il canale previsto dall'Ordine per le segnalazioni in forma scritta. Qualora una segnalazione sia presentata a un soggetto diverso dal RPCT, si applica quanto previsto al precedente paragrafo 4.

Per le segnalazioni in forma orale, invitiamo la persona segnalante a contattare il soggetto ricevente, richiedendo disponibilità per un colloquio telefonico o, eventualmente, un incontro diretto, da fissare entro un termine ragionevole. Le segnalazioni in forma orale sono documentate secondo le modalità previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 24/2023. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante sottoscrizione la trascrizione o il verbale della segnalazione, nei casi previsti dalla medesima disposizione. È opportuno ricordare che le segnalazioni in forma orale non offrono la stessa riservatezza tecnologica delle segnalazioni effettuate tramite piattaforma crittografata.

6. Le tempistiche di gestione delle segnalazioni

Al termine del percorso di segnalazione la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la

segnalazione è stata trasmessa.

Entro 7 giorni dalla data di ricezione, il soggetto ricevente conferma alla persona segnalante la presa in carico della segnalazione e invita il soggetto segnalante a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti.

Entro 3 mesi dalla comunicazione di cui al punto precedente o, in mancanza, dal giorno della segnalazione, il soggetto ricevente comunica alla persona segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella segnalazione.

Il riscontro fornito entro 3 mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Qualora queste non fossero concluse, il ricevente invita la persona segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse, che sarà successivamente comunicato alla persona segnalante.

7. Riservatezza e anonimato

Il soggetto ricevente è tenuto a trattare le segnalazioni preservandone la riservatezza. Le informazioni relative all'identità del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di ogni altra persona menzionata nella segnalazione sono trattate secondo i principi di confidenzialità. Allo stesso modo, sono trattate in modo confidenziale anche tutte le informazioni contenute nella segnalazione.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, salvo quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023. Nei casi in cui la legge richiede il consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della sua identità, tale consenso deve essere previamente acquisito.

Le segnalazioni sono sottratte all'accesso documentale previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e all'accesso civico previsto dagli artt. 5 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del D.Lgs. n. 24/2023.

È possibile anche l'invio di segnalazioni anonime. Le segnalazioni anonime sono registrate e conservate e, ove circostanziate, sono trattate secondo i criteri applicabili alle segnalazioni ordinarie. Qualora la persona che ha effettuato una segnalazione anonima sia successivamente identificata e abbia subito ritorsioni, si applicano, ricorrendone i presupposti, le misure di protezione previste dal D.Lgs. n. 24/2023.

8. La gestione dei dati personali

Le segnalazioni ricevute, le attività di accertamento e le comunicazioni tra la persona segnalante e la persona ricevente sono documentate e conservate in conformità alle prescrizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Per quanto riguarda l'accesso ai dati personali, questi sono conosciuti solo dal soggetto ricevente e, se indicato in specifico atto organizzativo, dai membri dello staff di supporto alla gestione della segnalazione.

Nel corso delle attività di accertamento il soggetto ricevente può condividere con altre funzioni dell'ente informazioni preventivamente anonimizzate e minimizzate rispetto alle specifiche attività di competenza di queste ultime.

9. Tutele e protezioni

La persona cui si fa riferimento nella segnalazione come responsabile del sospetto di illecito beneficia di misure di protezione dell'identità analoghe a quelle della persona segnalante e delle altre persone menzionate nella segnalazione.

In aggiunta alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante e dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa, esistono altre forme di tutela garantite attraverso questa procedura.

Le misure di protezione previste dal D.Lgs. n. 24/2023 si applicano quando, al momento della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del decreto e la segnalazione o divulgazione pubblica sia stata effettuata secondo quanto previsto dal medesimo decreto. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Viene infatti garantita protezione alla persona segnalante contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Tra le possibili ritorsioni rientrano:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di merito o referenze negative;
- misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o un trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le misure di protezione si applicano, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 24/2023, anche ai facilitatori, alle persone del medesimo contesto lavorativo legate alla persona segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro che abbiano con la persona segnalante un rapporto abituale e corrente, nonché agli enti

di proprietà della persona segnalante, agli enti presso i quali la stessa lavora e agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Le ritorsioni che si ritiene di avere subito possono essere comunicate all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 24/2023.

10. Sanzioni

Il Decreto Legislativo n.24/2023 prevede sanzioni amministrative, irrogabili da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di violazione delle norme sul whistleblowing.

Le sanzioni riguardano, nei casi previsti dall'art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023, le ritorsioni contro i soggetti tutelati, l'ostacolo o il tentativo di ostacolare una segnalazione, la violazione dell'obbligo di riservatezza, la mancata istituzione dei canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o l'adozione di procedure non conformi alla normativa, nonché il mancato svolgimento dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Le tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023 non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Restano ferme, in tali casi, le ulteriori conseguenze, anche disciplinari, previste dalla legge, ove applicabili e secondo le rispettive competenze.

11. Canali esterni per le segnalazioni

Al di fuori della procedura interna per le segnalazioni, la legge permette di effettuare anche segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La persona segnalante può segnalare esternamente all'ente nei seguenti casi: qualora il canale di segnalazione interna non sia attivo o, anche se attivato, non sia conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023; qualora abbia già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito; qualora abbia fondati motivi di ritenere che a una segnalazione interna non sia dato seguito o che questa possa determinare un rischio di ritorsione; qualora abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell'ANAC anticorruzione.it/-/whistleblowing.

La persona segnalante può effettuare una divulgazione pubblica qualora abbia previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero abbia effettuato direttamente una segnalazione esterna nei casi previsti dalla legge, senza aver ricevuto riscontro nei termini stabiliti; qualora abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; oppure qualora abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.